

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Incentivi in favore delle piccole imprese che applicano ai propri dipendenti le disposizioni dello Statuto dei lavoratori

Presentata il 26 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare un contributo concreto per promuovere il lavoro, in tutte le sue forme, al fine di estendere le tutele oggi recate dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) a tutti coloro che svolgono le più disparate forme di attività diverse dalla tradizionale impostazione del rapporto di lavoro subordinato.

Scopo del presente provvedimento è dunque quello di dare un contributo per riattivare l'occupazione mediante l'adozione di interventi finalizzati allo sviluppo economico coniugato con la sostenibilità ambientale, e quindi, al sostegno alle imprese, specie quelle di piccole dimensioni. In sostanza l'intervento di seguito proposto si colloca nell'ambito di un'azione finalizzata al sostegno dell'occupazione e a favore di quelle imprese che adotteranno interventi volti ad incrementare uno sviluppo economico sostenibile.

Per questi motivi si è inteso riconoscere, per i prossimi cinque anni, un

incentivo, consistente in una maggiorazione del credito d'imposta per i nuovi assunti (così come disciplinato dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per il 2001), ai datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti maggiore di cinque (ai quali non si applica la disciplina recata dallo Statuto dei lavoratori) e che a seguito di accordi sindacali si impegnano a rispettare le norme sui diritti dei lavoratori contenute nel titolo III dello Statuto dei lavoratori, nonché quelle contro il licenziamento senza giusta causa (articolo 18 della legge n. 300 del 1970). Ulteriore presupposto per poter usufruire della maggiorazione del credito d'imposta recata dal presente provvedimento è quello di provvedere ad effettuare investimenti ambientali, in particolare, nell'ambito dei seguenti interventi:

a) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative,

nonché per l'uso razionale dell'energia elettrica e volti al risparmio energetico;

b) adozione di tecnologie e di dispositivi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei rifiuti;

c) adozione delle migliori tecniche disponibili al fine di un miglioramento

dell'efficienza ambientale del sistema produttivo;

d) innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico nonché investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze un numero di dipendenti maggiore di cinque, e che, a seguito di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, si impegna a rispettare le norme di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché provvede ad estendere a tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa, i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Incentivi per investimenti ambientali).

1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 1 che provvedono, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 31 dicembre 2007, ad effettuare investimenti ambientali, così come definiti dal comma 15 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concessa una maggiorazione di 150 euro del credito di imposta di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 388 del 2000.

2. Nell'ambito degli investimenti ambientali che danno diritto ad usufruire dell'agevolazione del comma 1 devono essere ricompresi i seguenti:

a) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative,

nonché per l'uso razionale dell'energia elettrica e volti al risparmio energetico;

b) adozione di tecnologie e di dispositivi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei rifiuti;

c) adozione delle migliori tecniche disponibili al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo;

d) innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico nonché investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

ART. 3.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20.000 euro per il 2002, in 80.000 euro per il 2003 e in 170.000 euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

